

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **59/1981** (ECLI:IT:COST:1981:59)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **19/02/1981**; Decisione del **25/03/1981**

Deposito del **07/04/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16061 16062**

Atti decisi:

N. 59

ORDINANZA 25 MARZO 1981

Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

(Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel procedimento penale a carico di Triches Daniele, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 1980;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Belluno il 26 febbraio 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili né adottati nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza del pretore di Belluno descritta in epigrafe;

2. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata con la medesima ordinanza in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.